CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO VERBALE DI STIPULAZIONE

Il giorno 12 dicembre 2018 alle ore 10.00 presso l'Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini" in via Anello del Sole 265 – Fontanafredda

VISTA l'Ipotesi di accordo sottoscritta in data 19 novembre 2018 ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei conti agli atti dell'istituzione scolastica con prot. n. 12963/C14 del 10 dicembre 2018

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini".

A TOUR DESIGNATION OF THE POBLICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio Malachin Liulellule
Per la parte sindacale la RSU:
Cristina Polese Cristina Polese
Elena Sanchini Eleva Saudini
Angelina Spinato Umgelina Spinato Umgelina Spinato
Le OO.SS.
C.I.S.L. SCUOLA Prito necea Ficase/ FLC - C.G.I.L. Vell Lubis De
GILDA - UNAMS
S.N.A.L.S.
U.I.L. SCUOLA

DADTE DIIDDI TCA

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 19 novembre 2018 alle ore 10.30 presso l'Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini" in via Anello del Sole 265 – Fontanafredda viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituzione scolastica.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere. L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Rita Levi-Montalcini" di Fontanafredda







CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

L'anno 2018, il mese di ottobre il giorno 17, in Fontanafredda, nei locali dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini" in via Anello del Sole 265, in sede di contrattazione integrativa di istituto tra la delegazione di parte pubblica, gli eletti nelle R.S.U. e le OO.SS. di categoria firmatarie del C.C.N.L. si stipula il seguente contratto di istituto:

ART. 1 - NORME LEGISLATIVE E CONTRATTUALI VIGENTI

Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dalla normativa vigente ed in particolar modo dai D.Lgs 81/2008, D.Dlgs 626/94 e 242/96, dal D.M. 382/98, e dai contratti con riferimento al C.C.N.Q. 7/5/1996, e al CCNL.

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente ed eventuali successive modifiche.

ART. 2 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

Il Dirigente Scolastico incarica il responsabile del servizio di protezione e prevenzione.

ART. 3 - SOGGETTI TUTELATI

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro.

Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti ed ogni altro soggetto presente a scuola in qualsiasi orario per le iniziative realizzate o autorizzate dalla scuola.

Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'Istituzione scolastica si trovino all'interno di essa.

ART. 4 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha tutti gli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione per tutte le sedi della scuola, designando per tale compito, previa

consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.

I lavoratori designati, docenti o ATA, individuati garantendo il più ampio coinvolgimento e la rotazione degli incarichi, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo sviluppo dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico e debbono essere retribuiti per le prestazioni rese in eccedenza al proprio orario di servizio e per l'eventuale intensificazione del lavoro.

ART. 5 - SORVEGLIANZA SANITARIA

I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute.

ART. 6 - ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Vengono realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, se necessario, degli studenti.

I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.Lgs n. 81/2008 e dal successivo Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 aggiornato a luglio 2016.

La partecipazione all'attività di formazione è considerata tempo di servizio e dà luogo a recupero delle prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo.

ART. 7 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Nell'unità scolastica viene designato, dalla RSU, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) - art. 73 del CCNL 29.11.2007.

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dall'art. 47 del D.Lgs. 81/2008, le parti concordano quanto segue:

- a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto;
- b) la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.Lgs 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo;
- c) in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui art. 36 del D.Lgs 81/2008;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso corretto alla sua funzione;
- f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e dal Dlgs 106/09. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, dal D.I. lavoro/sanità del 16/01/97 e dal D.lgs. 106/09 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;

Sandin

- g) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- h) per l'espletamento dei compiti di cui al D.Lgs 81/2008, il rappresentante per la sicurezza oltre ai permessi già previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 19 del D.Lgs 626/94 ha diritto a 40 ore di permesso retribuito come da C.C.N.Q. 10/07/96;
- i) Il D. S. informa i lavoratori sul nominativo del RLS scelto all'interno delle RSU dell'Istituto.

ART. 8 - CONTROVERSIE IN MATERIE DI SICUREZZA

In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico regionale previsto dal D.Lgs 81/2008.

ART. 9 - VERIFICA DELL'ACCORDO

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere – non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione – la verifica dello stato di attuazione.

Al termine della verifica il contratto può essere modificato con una intesa tra le parti.

La RSU può fare richiesta di integrazione. La richiesta andrà discussa entro 30 giorni dalla presentazione.

ART. 10 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto, di durata triennale, rimane in vigore fino a nuova negoziazione.

i presente contratto, al caracto contratto, contratto co
LETTO, FIRMATO, SOTTOSCRITTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Maurizio Malachin
Per la parte sindacale la RSU:
Cristina Polese Civilius Pelese
Elena Sanchini Elona Sandini
Angelina Spinato Duzelina Fice Lo
Le 00.SS.
C.I.S.L. SCUOLA
FLC - C.G.I.L. Penioly
GILDA - UNAMS
S.N.A.L.S.
U.I.L. SCUOLA